

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1975

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ») ha fissato limiti alla detenzione di armi comuni da sparo e prescritto che non si possono detenere per effetto della semplice denuncia più di sei armi da caccia e più di due armi comuni da sparo di altro tipo.

Eccedendo tali limiti occorre, infatti, munirsi di licenza del questore per la collezione di armi comuni da sparo, senza poter detenere il munizionamento relativo alle stesse armi, che non possono quindi essere utilizzate.

L'articolo 22 della legge citata ha inoltre introdotto il divieto di locazione e comodato di armi, salvo che per uso scenico, sportivo,

di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni e il contratto avvenga per esigenza di studio, esperimento o collaudo.

I limiti della detenzione, l'inutilizzabilità delle armi comprese nelle collezioni e il divieto di locazione e comodato di esse hanno dato origine a difficoltà laddove per fini legittimi erano costituite modeste concentrazioni di armi destinate a servizi sussidiari per la sicurezza pubblica, nel quadro di attività della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e degli istituti di credito.

Orbene, sembra doveroso ricordare in proposito come tale disciplina, pur improntata ai criteri di giusto rigore relativamente alla materia, ha posto in difficoltà alcuni enti

(comuni, istituti bancari e talune aziende specificate nel testo), in relazione alla esigenza di assicurare la dotazione delle armi ai dipendenti vigili urbani ed agli addetti alla vigilanza con possibile pregiudizio anche per gli obiettivi e gli interessi da tutelare.

Peraltro obiezioni di ordine sindacale e il rispetto della libera scelta dei soggetti interessati non rendono facile l'imposizione di un obbligo da porsi indiscriminatamente a carico dei lavoratori dipendenti dai predetti istituti per il corredo delle armi e munizioni necessarie alla prestazione del servizio.

In questa prospettiva è stato predisposto un provvedimento di modifica che, nel temperare il regime restrittivo, provvede tuttavia alla disciplina delle deroghe in maniera da prevenire qualsiasi abuso, consentendo contestualmente la disponibilità in limiti minimi di armi da poter affidare esclusivamente a persone che, autorizzate al porto di esse, offrono adeguate garanzie soggettive.

In sostanza vengono apportati alcuni temperamenti alla cennata disciplina in materia di detenzione di armi nei riguardi degli enti, istituti ed aziende sopra indicati.

In questo contesto, si inserisce un sistema di autorizzazioni e di controlli, finalizzato a garantire gli obiettivi generali perseguiti nell'ampio quadro della precitata legge n. 110.

In accoglimento dei voti da più parti formulati ai fini della riapertura dei termini stabiliti per le sanatorie di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36 della legge n. 110 del 1975, avuto anche riguardo ai risultati già conseguiti mediante la cennata iniziativa, viene infine introdotta una disposizione (articolo 5) che riapre per altri sessanta giorni i termini di che trattasi, in maniera da consentire anche alle persone tardivamente informate di avvalersi delle agevolazioni, mediante la consegna delle armi da guerra e degli altri prodotti assimilati e la denuncia delle armi irregolarmente detenute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le limitazioni di cui all'articolo 10, sesto comma, ed il divieto di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, agli enti pubblici, alle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, nonché alle aziende industriali di produzione, o alle aziende di deposito, di energie o di sostanze pericolose e a quelle di particolare interesse ai fini della sicurezza pubblica, in relazione all'esercizio, mediante apposito personale, dei servizi di cassa, di scorta valori e di vigilanza ai propri uffici ed impianti.

Ai fini dell'espletamento dei servizi, di cui al precedente comma, le aziende di cui al comma medesimo devono avere un organico permanente non inferiore a dieci unità di personale.

Art. 2.

In relazione ai servizi di cui al primo comma dell'articolo precedente, le Amministrazioni dello Stato e delle Aziende autonome statali possono tenere armi comuni da sparo in numero eccedente quello indicato nell'articolo 10 — sesto comma — della legge 18 aprile 1975, n. 110, quando l'Amministrazione interessata abbia provveduto alla nomina di un consegnatario o di uno o più sub-consegnatari delle stesse armi e alla notifica del relativo provvedimento al prefetto della provincia competente per territorio.

Analoga facoltà è riconosciuta agli enti pubblici, alle aziende di credito e, ove esistenti, alle loro dipendenti unità operative periferiche, ed ai titolari o ai legali rappresentanti delle aziende di cui all'articolo precedente, subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione del prefetto competente per territorio, da concedersi, su domanda motivata, previo accertamento delle effettive esigenze, al consegnatario responsabile nominato dall'ente pubblico, dall'azienda di credito o unità operativa periferica della medesima, o dalle aziende indicate nell'articolo 1.

Nell'autorizzazione devono essere specificati il numero massimo e la specie delle armi consentite, del relativo munizionamento e le modalità da osservarsi per la custodia dei materiali.

Per l'adempimento dei compiti prescritti, nell'autorizzazione di cui al secondo comma devono essere nominati, oltre al consegnatario, uno o più sub-consegnatari, appartenenti allo stesso ufficio.

Art. 3.

Gli obblighi di denuncia e custodia delle armi di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, incombono al consegnatario o, in sua assen-

za, al sub o ai sub-consegnatari, i quali sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, calibro, tipo, fabbrica e nazionalità delle armi, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) un registro in cui devono annotarsi puntualmente le operazioni di affidamento delle armi con l'indicazione delle generalità dei soggetti e la specificazione delle relative assegnazioni;

c) un registro di carico e scarico per le munizioni con l'indicazione dei soggetti cui i singoli rifornimenti sono destinati.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

L'affidamento di armi o munizioni a dipendenti non muniti di licenza di porto d'armi è vietata.

Art. 4.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori agli obblighi di cui al precedente articolo sono puniti con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 5.

I termini stabiliti per le sanatorie di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36 e per gli adempimenti di cui all'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, s'intendono prorogati fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Delle cennate sanatorie possono avvalersi i detentori di armi bianche.